

Opposizione all'esecuzione:
questioni processuali
e competenza del Giudice di Pace

Torino, 28 novembre 2016

Relatore: Ivana Peila

Inquadramento normativo

Art. 615 c.p.c. Forma dell'opposizione. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con **citazione** davanti al giudice competente per **materia** o per **valore** e per **territorio** a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo *gravi motivi*, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (c.d. esecuzione preventiva).

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni, si propongono con **ricorso al giudice dell'esecuzione**. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto (c.d. esecuzione successiva).

Inquadramento normativo

- **Art. 615 comma secondo, ultima parte c.p.c. (introdotto L. 119/2016):** Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è *inammissibile* se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
- **Art. 616 c.p.c. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.** Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc, o altri se previsti, ridotti alla metà; altrimenti rimette la causa all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Inquadramento normativo

- Art. 18 L. n. 689/1981, comma 7:
- **L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.** Tuttavia l'ordinanza che dispone la **confisca** diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è stata proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diventa inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Inquadramento normativo

- **Art. 22 L. n. 689/1981**: Salvo quanto previsto dall'art. 133 del d.l. 2 luglio 2010, n. 104 (giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), e da altre disposizioni di legge, **contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento** e contro l'ordinanza che dispone la sola **confisca** gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del d.lgs 1° settembre 2011, n. 150.

Inquadramento normativo

- **Art. 6 d.lgs n. 150/2011:** 1. Le controversie previste dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni seguenti.
- 2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
- 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, **l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.**

Inquadramento normativo

- Art. 6, comma 7, d.lgs n. 150/2011: L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5.
- Art. 5 d.lgs n. 150/2011: 1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono *gravi e circostanziate ragioni* esplicitamente indicate nella motivazione.
- 2. In caso di *pericolo imminente di un danno grave e irreparabile*, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Inquadramento normativo

- Competenza del Tribunale:
- Art. 6, comma 4 (*particolari materie*):
 - a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) di previdenza e di assistenza obbligatoria;
 - c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - d) di igiene degli alimenti e bevande;
 - e) valutaria;
 - f) di antiriciclaggio
- Art. 6, comma 5 (valore): sanzione pecuniaria superiore nel massimo ad € 15.493

Inquadramento normativo

- Modifiche apportate dal d. lgs n. 150/2011:
- - eliminate le materie «urbanistica ed edilizia» (ex art. 22 bis comma secondo lett. c) e «tributaria» (ex art. 22 bis comma secondo legg. g)
- - introdotto il **rito del lavoro**, anziché il rito di cui all'art. 23 legge n. 689/1981, ove non diversamente disposto dall'art. 6 citato.
- - l'art. 6 citato solo in parte è uguale all'art. 23 abrogato: es. poteri istruttori: l'art. 2 richiama l'art. 421 Il cpc nei limiti previsti dal codice civile

Inquadramento normativo

- Art. 203, u.c. d.lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il **verbale**, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, **costituisce titolo esecutivo** per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
- Art. 204, u.c., d.lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) L'**ordinanza-ingiunzione**, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce **titolo esecutivo** per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
- Art. 204-bis (ricorso giurisdizionale) d.lgs n. 285/1992 è stato abrogato e l'opposizione e' ora regolata dal **rito del lavoro**, over non diversamente stabilito dall'articolo 7 del d. lgs n. 150 del 2011.

Inquadramento normativo

- Incontro di studi del 18 aprile 2012: relazione del cons. Umberto Scotti: «il rito del lavoro applicabile ai procedimenti speciali non è il rito lavoristico “puro” e neppure quello “locazionistico” di cui all’art.447 bis c.p.c., ma un rito del lavoro depurato di tutte le disposizioni ritenute non esportabili perché precipuamente originate dalle peculiarità delle controversie di lavoro» .

Inquadramento normativo

- **Art. 32 d lgs n. 150 del 2011.** Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
- 1. Le controversie in materia di **opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici** di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal **rito ordinario di cognizione**.
- 2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
- 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Inquadramento normativo

- L'art. 32 non prevede nessun termine per l'opposizione, a differenza di quanto prima previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639/1910, che sanciva la possibilità di fare «ricorso od opposizione» nel termine di trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione.

Inquadramento normativo

- **Art. 49 d.p.r. n. 602 del 1973** (Riscossione di imposte dirette): 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base di un **ruolo**, che costituisce titolo esecutivo.
- 2 Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.
- **Art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973 Termine per l'inizio dell'esecuzione.** 1. Il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.

Inquadramento normativo

- **Art. 57 d.p.r. n. 602/1973 Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.**
- 1. Non sono ammesse:
- a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
- b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

Inquadramento normativo

- In base al combinato disposto degli artt. 2 d.lgs 546/1992 e 29 d.lgs n. 46/1999 i limiti di cui all'art. 57 si applicano solo se l'esecuzione esattoriale si svolge per un credito relativo ad entrate tributarie (competenza Commissioni tributarie); se la pretesa non ha natura tributaria le opposizioni esecutive si propongono davanti al giudice ordinario, in via preventiva e/o successiva.

Inquadramento normativo

- **Art. 86 d.p.r. n. 602/1973 Fermo di beni mobili registrati**
- 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il **fermo** dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
- 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di giorni trenta, sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Giurisprudenza:

«opposizione recuperatoria»

- Si può proporre opposizione alla cartella esattoriale se non era stato impugnata l'ordinanza-ingiunzione?
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 agosto 2000, n. 562:
- In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di **recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori**; quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale, a norma dell'art. 617 c.p.c.

Giurisprudenza:

«opposizione recuperatoria»

- Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412:
- In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di **trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3**, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha **funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato**, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Giurisprudenza:

Rimedi esperibili avverso cartella esattoriale

- Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412:
- In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
- 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981 (ora artt. 6 e 7 d.lgs n. 150 del 2011), esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;

Giurisprudenza:

Rimedi esperibili avverso cartella esattoriale

- 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando *si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo* per la **mancaza di un titolo legittimante l'iscrizione** stessa, o si adducano **fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo**; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;

Giurisprudenza:

Rimedi esperibili avverso cartella esattoriale

- 3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni - n.d.r. oggi venti- dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la **ritualità formale della cartella** esattoriale o si adducano **vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale**, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (competenza funzionale del Tribunale, giudice dell'esecuzione)

Giurisprudenza:

Rimedi esperibili avverso cartella esattoriale

- Cass. civ., Sez. VI-II, 30 settembre 2015, n. 19579
- L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa **non ha funzione recuperatoria** del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Giurisprudenza: rimessione alle Sezioni Unite

- Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21957 (ord.) denuncia «*falsa applicazione dell'art. 23 e ss. L. 689/1981 (peraltro abrogato dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150), per ingiusta disapplicazione art. 615, comma primo, c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3*» e **rimette alle Sezioni Unite.**

Giurisprudenza: rimessione alle Sezioni Unite

- Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21957 (ord.):
- Giurisprudenza costante Sezione Seconda: l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, C.d.S., costituisce **contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo** posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. **615 c.p.c.**, in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo e pertanto non è soggetta a termini.

Giurisprudenza: rimessione alle Sezioni Unite

- Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21957 (ord.):
- Giurisprudenza costante Sezione Terza: la contestazione dell'**omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione** nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque (ri)qualificata come **opposizione "recuperatoria"** ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, e quindi è soggetta al relativo termine (ora trenta giorni).

Giurisprudenza:

Violazioni del Codice della Strada

- Cass. civ., Sez. Unite, 1 aprile 2014, n. 8928
- La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi **escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario** trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a *violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale*, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale.

Giurisprudenza:

Violazioni del Codice della Strada

- Cass. civ., Sez. Unite, 14 maggio 2014, n. 10406:
- Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta **la revoca della patente di guida** a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della **misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì *la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida* (competenza ordinaria del tribunale ex art. 9 c.p.c.)

Giurisprudenza:

Violazioni del Codice della Strada

- Cass. civ. Sez. II, 9 aprile 2010, n. 8460:
- Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le "altre entrate di spettanza delle province e dei comuni" per le quali l'art. 52, comma 6, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevede la **possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639**, atteso che il riferimento alle "altre entrate" è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l'art. 15, comma 8-quinquiesdecies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

Art. 32 d. lgs n. 150 del 2011

- Opposizione avverso ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 2010:
- - se il valore della causa è superiore ad Euro 1.100,00 (in caso di predisposizione del ricorso senza difesa tecnica) deve trovare applicazione l'art. 82 c.p.c. con la conseguenza che la parte non potrà stare in giudizio personalmente, se non previa autorizzazione del giudice;
- - il giudizio si deve concludere con sentenza e non mediante lettura del dispositivo in udienza con motivazione riservata;
- - il giudizio si sostanzia sulla falsariga del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opponente assume la veste solo formale di attore ma in senso sostanziale di convenuto (cfr in tema di onere della prova: Cass. civ., Sez. I. 16 maggio 2016, n. 9989)

Giurisprudenza:

Violazioni del Codice della Strada

- Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2011, n. 6463:
- In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per **materia** sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore (opposizione relativa a n. 124 verbali di accertamento per un totale di oltre € 24.000,00).

Giurisprudenza:

Violazioni del Codice della Strada

Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2011, n. 6463:

- L'opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all'**inderogabile competenza per materia** di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell'art. 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore.

Giurisprudenza:

Violazioni del Codice della Strada

- Cass. civ., Sez. II, 12 marzo 2012, n. 3878:
- Al fine di determinare il parametro del valore fino ad € 15.493,00 previsto dall'art. 22 bis, comma terzo, lett. a), della legge n. 689/1981, occorre aver riguardo **al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione**, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace (Fattispecie: violazioni del d.lgs n. 50/1992)

Giurisprudenza: connessione di domande

- Cass. civ., Sez. VI-III, 8 agosto 2014, n. 17843:
- Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per **valore** del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, **l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione.**
- (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta innanzi al giudice di pace e diretta a far valere il fatto estintivo sopravvenuto costituito dalla prescrizione quinquennale del credito azionato e opposizione agli atti esecutivi innanzi al tribunale per la regolarità del procedimento di riscossione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c.)
- (Cass. civ., Sez. VI-III, 13 luglio 2010, n. 16355; Id., Sez. 6 maggio 2011, n. 9988)

Giurisprudenza: connessione di domande

- Cass. civ., Sez. VI-III, 6 novembre 2015, n. 22782:
- Qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, **non opera la "vis attractiva" della competenza del tribunale**, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, **quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore** (richiama il principio di diritto affermato nella decisione n. 24753/2011).
- (Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del giudice di pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato).

Giurisprudenza:

violazioni del Codice della Strada

- Se è già stato notificato il preavviso di fermo amministrativo?
- Cass. civ. Sez. VI-III, 16 ottobre 2014, n. 21914:
- La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come **opposizione ad esecuzione** non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del **giudice di pace**, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'**opposizione al verbale di accertamento presupposto**, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (in termini: Cass. civ., Sez. VI-III, 15 giugno 2016, n. 12373)

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

- Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2011, n. 20931:
- In materia di fermo (art. 86) e di iscrizione ipotecaria (ex art. 77 medesimo D.P.R.) la *giurisdizione* si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della **natura del credito azionato**"
- (principio affermato in tema di riparto di giurisdizione dopo la modifica dell'art. 19 del d.lgs 546/1992: atti impugnabili).

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

- Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2011, n. 20931:
- La **competenza** per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo (o anche di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione) relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., **inderogabilmente del tribunale**, in virtù della *natura esecutiva* del provvedimento.

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Rimessione alle Sezioni Unite

- Cass. civ., Sez. VI, 20 ottobre 2014, ord. di rimessione alle Sezioni unite:
- questione se il fermo di beni mobili registrati previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, sia qualificabile:
 - - come strumento di conservazione della garanzia del credito
 - oppure come atto prodromico all'espropriazione forzata
 - o, addirittura, come atto esecutivo
- e quindi, in caso di giurisdizione del giudice ordinario, se la relativa impugnazione introduca:
 - a) una causa ordinaria di accertamento soggetta alle regole di competenza dettate dal codice di rito (prima ipotesi);
 - b) un giudizio di opposizione c.d. preventiva all'esecuzione, disciplinato dall'art. 615, comma 1 (oltre che dall'art. 618 bis c.p.c., comma 1), e, quanto alla competenza, anche dall'art. 17 c.p.c., e dall'art. 27 c.p.c., comma 1, (seconda ipotesi, ove sia in contestazione l'*an* della pretesa esecutiva);

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Rimessione alle Sezioni Unite

- Cass. civ., Sez. VI, 20 ottobre 2014, ord. di rimessione alle Sezioni unite:
- c) un giudizio di opposizione c.d. successiva all'esecuzione, disciplinato dall'art. 615, comma 2 (oltre che dall'art. 618 bis c.p.c., comma 2), per la prima fase endo-procedimentale, e dall'art. 616 c.p.c., per la seconda fase (terza ipotesi, e sempreché sia in contestazione *l'an dell'agire in executivis*);
- d) un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ove il vizio denunciato involga il *quomodo* dell'azione intrapresa, con conseguente competenza, in ogni caso, del tribunale a conoscerne, a prescindere dalla qualificazione del fermo e dell'ipoteca come atto pre-esecutivo od esecutivo, per quanto disposto dall'art. 9 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., commi 1 e 2, art. 480 c.p.c., comma 3, art. 27 c.p.c., comma 2.

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Rimessione alle Sezioni Unite

- Se si contesta l'**an** della pretesa esecutiva, la stessa sarà ripartita tra giudice di pace e tribunale, fatta eccezione per i crediti di natura previdenziale, per i quali è in ogni caso competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro; mentre, se il vizio denunciato involge il **quomodo** dell'azione esecutiva, la competenza spetterà sempre al Tribunale (ex art. 9 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., commi 1 e 2, art. 480 c.p.c., comma 3, art. 27 c.p.c., comma 2)

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Sezioni Unite n. 15354/2015 (ord.)

- Cass. civ., Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354 (ord.):
- la configurazione dell'istituto in termini di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione risulta difficilmente compatibile con il dettato dell'art. 491 c.p.c., a tenor del quale l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, che abilita il concessionario a procedere a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Sezioni Unite n. 15354/2015 (ord.)

- Evoluzione storica dell'istituto:
- Introdotto nel 1996 per il caso di impossibilità di eseguire il pignoramento dei veicoli a motori e autoscafi di proprietà del contribuente per **impedirne la circolazione in vista del ritrovamento e pignoramento.**
- Modificato nel 1999: **svincolato dall'esito negativo del pignoramento** ed esteso a tutti i beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Sezioni Unite n. 15354/2015 (ord.)

- Evoluzione storica dell'istituto:
- Nel 2001 il potere di disporre il fermo è stato affidato direttamente al concessionario (anziché all'ufficio finanziario) dopo l'inutile decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50 d.p.r. n. 602/1973) e sempre **svincolato dall'esito negativo del pignoramento**

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Sezioni Unite n. 15354/2015 (ord.)

- Evoluzione storica dell'istituto:
- Nel 2006 è stato inserito tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992 (come l'ipoteca)
- Nel 2013 è stata confermata la competenza dell'agente della riscossione ed è stata prevista la comunicazione di un **avviso**, con termine di giorni trenta per il pagamento, decorso il quale si può procedere all'iscrizione del fermo (salva la dimostrazione che il bene sia strumentale all'attività di impresa) (art. 86, comma secondo, d.p.r. n. 602/1973, modificato)

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Sezioni Unite n. 15354/2015 (ord.)

- Ragioni a sostegno della la tesi della alternatività del fermo (e ipoteca) rispetto all'espropriazione:
- 1) letterale: art. 491 c.p.c. : «l'esecuzione forzata si inizia con il pignoramento» (a differenza di quanto previsto nell'art. 50 del d.p.r. n. 602/1973: sufficiente decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella per procedere all'esecuzione);
- 2) sistematica: consente di attribuire la giurisdizione sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria, al giudice tributario, altrimenti esclusa a norma dell'art. 2 d.lgs n. 546/1992

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Sezioni Unite n. 15354/2015 (ord.)

- Ragioni a sostegno della la tesi della alternatività del fermo (e ipoteca) rispetto all'espropriazione:
- 3) è un atto *discrezionale* dell'agente della riscossione e non è necessario per procedere all'esecuzione;
- 4) non è prevista la conversione in pignoramento e non ci sono limiti di durata.

Giurisprudenza: il fermo amministrativo

Sezioni Unite n. 15354/2015 (ord.)

- Riassumendo, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha **natura non già di atto di espropriazione forzata**, ma di procedura a questa **alternativa**, trattandosi di misura puramente affittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per **materia** e per **valore**.

Applicazioni del principio sancito dalle Sezioni Unite

- Si deve sollevare regolamento di competenza (art. 45 c.p.c.) se il giudice di pace si è già dichiarato incompetente e la causa è stata riassunta in Tribunale?
- Fattispecie: impugnazione di preavviso di fermo e cartella di pagamento relativa alla contravvenzione per violazione dell'art. 126 bis comma secondo C.d.S., ossia per "*non aver ottemperato all'invito di fornire informazioni* sui dati personali e sulla patente di guida del conducente di veicolo sottoposto ad accertamento per superamento di limiti di velocità.
- Tribunale Torino, Sez. VIII, 11 ottobre 2016 (est. Peila)
- Non è stato richiesto il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. nonostante la convinzione che la controversia sia di competenza del giudice di pace (cfr Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 15354 del 22 luglio 2015) perché la possibilità di sollevare il conflitto è ormai preclusa avendo la causa già avuto effettiva trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite

- Cass. civ., Sez. VI-III, 17 aprile 2015 (ord.):
- In caso di declaratoria d'incompetenza del giudice di pace, il tribunale, davanti al quale il giudizio sia stato riassunto, può, a sua volta, rilevare la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia e territorio inderogabile purché non si sia già verificata, innanzi ad esso, la consumazione della fase di trattazione (nella specie, per essere stata la causa rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.), restando, in tal caso, preclusa la questione.

Giurisprudenza: fermo amministrativo

- *Cass. civ., Sez. Unite, 7 luglio 2014, n. 15425:*
- In caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di *natura tributaria* (nella specie, per il mancato pagamento della TARSU) ed altre di *natura diversa* (nella specie, per infrazioni al codice della strada), ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo.

Giurisprudenza: prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Tribunale Torino, Sez. VIII, 11 ottobre 2016 (est. Peila):
- 1) Secondo un primo pensiero, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della *mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale*, “il diritto non è più soggetto ad estinzione per prescrizione perché ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi” (Cfr Cass. civ., Sez. Lav., 24 febbraio 2014, n. 4338 e 11749 del 2015, Cass. civ., Sez. Lav., 15 marzo 2016, n. 5060, nella quale si è ribadito che “in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'*actio iudicati* ai sensi dell'articolo 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'articolo 2946 c.c.”

Giurisprudenza:

prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- 2) il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella decisione n. 25790 del 2009, con riferimento alla violazione delle norme tributarie, secondo cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, ***se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni***, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.

Giurisprudenza: prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Art. 2953 c.c. **Effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi.** I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni».

Giurisprudenza:

prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Si è infatti spiegato che “se manca una pronuncia giurisdizionale, naturalmente, non può parlarsi di giudicato e **l'ingiunzione fiscale**, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha **natura di atto amministrativo** che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è **priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato**: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente **inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione**”.

Giurisprudenza:

prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Il principio è stato poi ribadito, in materia di IVA, per esempio, allorchè si è sancito che “il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, che derivi da provvedimento divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente (e non da sentenza passata in giudicato), si prescrive, anche ove non sia applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel termine quinquennale in forza del combinato disposto degli artt. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, disposizione, quest'ultima, non implicitamente abrogata dall'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, che fissa il termine di decadenza per la notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione e non anche quello di prescrizione del diritto alla riscossione della pena pecuniaria” (Cass. civ., Sez. V, 9 luglio 2014, n. 15665) ovvero nel caso in cui “la definitività dell'accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti” (Cass. civ., Sez. V, 6 marzo 2015, n. 4574).

Art. 209 del Codice della Strada

- L'art. 209 C.d.S. prevede che “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689” , il quale prevede a sua volta che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di ***cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione***”.

Rimessione alle Sezioni Unite

- Cass. civ., Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 1799 (ord.) ha disposto la trasmissione della causa al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374 comma secondo c.p.c.)
- (in tema di omesso pagamento di contributi previdenziali)

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Cass. civ., Sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23397:
- La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo **senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve** (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) **in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.**
- Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta **cartella**, avendo natura di **atto amministrativo**, è **priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato**.
- Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Cass. civ., Sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23397:
- E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma **non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.**
- Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a ***tutti gli atti*** - comunque denominati - **di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.**
- Qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Nella motivazione si afferma che esistono «due orientamenti – sembrerebbe inconsapevolmente – non coincidenti» e ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza, in particolare le sentenze della Sezione lavoro (anni Novanta) che avevano individuato la categoria dei c.d. **titoli esecutivi paragiudiziali**, ossia aventi l'attitudine a diventare definitivi e incontrovertibili per mancata o tardiva opposizione

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- L'affermazione era funzionale all'equiparazione del trattamento dell'ordinanza-ingiunzione irrogata per infrazione commessa dal debitore prima del proprio fallimento rispetto a quello del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emanato in costanza di fallimento per crediti antecedenti e «l'identità dei titoli» veniva riferita al credito senza alcun richiamo all'art. 2953 c.c.

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Nel 2004 e poi a partire dal 2014 le sentenze della Sezione Lavoro hanno invece fatto riferimento, con riferimento alla categoria dei «titoli para-giudiziali» prima dell'art. 2946 c.c. e poi dell'art. 2953 c.c., seppur non per affermare l'intervenuta prescrizione (ad eccezione della decisione n. 5060/2016).
- Le Sezioni Unite affermano la correttezza dell'orientamento tradizionale, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25790 del 2009.

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Ragioni a sostegno della tesi adottata:
- - le norme sulla prescrizione sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica:
- - l'art. 2946 c.c. sancisce la prescrizione decennale dei diritti, «salvo che la legge disponga diversamente»;
- - l'art. 2953 c.c. non si può applicare in via analogica;

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Ragioni a sostegno della tesi adottata:
- 3) la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza;
- 4) la conversione della prescrizione ex art. 2953 c.c. ha il fondamento esclusivo nel titolo giudiziale, sicchè non incide sui diritti non riconducibili al titolo, e quindi per i diritti maturati in periodi successivi;

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Ragioni a sostegno della tesi adottata:
- 5) La conversione ex art. 2953 c.c. si estende anche ai coobbligati solidali estranei al giudizio e questo effetto si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale
- Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti (efficacia estintiva e non preclusiva del decorso del termine) : art. 55 comma primo del r.d. n. 1827 del 1935: divieto di pagare i contributi assicurativi prescritti.

Giurisprudenza: le Sezioni Unite e la prescrizione delle «cartelle esattoriali»

- Ragioni a sostegno della tesi adottata:
- La procedura di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs n. 112 del 1999 (c.d. discarico per inesigibilità) attiene solo al rapporto giuridico di dare/avere tra concessionario ed ente creditore; la previsione del termine di prescrizione decennale ivi contenuto non deve collegarsi all'art.2953 c.c., ma riguarda solo l'attività amministrativa di riscossione in ambito fiscale.

Le future competenze del giudice di pace

- Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
- (disegno di legge n. 1738 del 2016, conv. nella legge n. 57 del 2016)
- termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (14.5.2016)
- Competenze: art. 2, comma 15:

Le future competenze del giudice di pace

- a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
- b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
- e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
- f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- **g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;**
- h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.